



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Dott. MONICA BONI
Dott. RAFFAELLO MAGI

UDIENZA PUBBLICA
DEL [REDACTED]
SENTENZA
N. [REDACTED]
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - [REDACTED]
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

nei confronti di:

[REDACTED]

avverso la sentenza n. [REDACTED] CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del [REDACTED]

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del [REDACTED] la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI MARIA FLAMINI
che ha concluso per il rispetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv ALBERTO FILIPPINI che ha chiesto l'accoglimento del
Udit i difensor Avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA che ha chiesto in via principale la
inammissibilità del ricorso, e in subordine il rispetto della stessa,
con la condanna alle spese

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data [REDACTED] la Corte Militare di Appello (di Roma) ha confermato la sentenza pronunciata il [REDACTED] con cui il Tribunale Militare di Roma aveva assolto perché il fatto non sussiste [REDACTED], capitano dall'esercito italiano in servizio in Afghanistan nell'operazione [REDACTED] dal reato di ingiuria aggravata e continuata ad inferiore, ex artt. 47 n. 2 e 5, 196 comma 2 cod.pen.mil.pace, commesso il 24.07.2011 nei confronti dell'inferiore gerarchico [REDACTED] mediante l'offesa del prestigio, onore e dignità dello stesso, alla presenza dei militari componenti il plotone, proferendo le frasi indicate nel capo d'imputazione.

Il fatto era avvenuto presso la base di [REDACTED] durante un briefing successivo a un'operazione militare svoltasi il giorno precedente, nel corso del quale l'imputato aveva redarguito la persona offesa, avente il grado di [REDACTED], che era intervenuta esprimendo giudizi critici nei confronti del [REDACTED] sulla condotta da questi tenuta durante l'operazione, in particolare criticando le difficoltà in cui si era trovato il veicolo militare a bordo del quale viaggiava il [REDACTED].

Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto provato il fatto nei suoi elementi costitutivi, confermato da numerosi testimoni presenti, che avevano descritto l'atteggiamento polemico assunto dallo [REDACTED] nei confronti della condotta del [REDACTED] e la reprimenda, in termini crudi, espressa dall'imputato nei riguardi del [REDACTED], e hanno ritenuto il fatto scriminato dalla delicatezza del contesto ambientale, di natura parabolica, che giustificava la rudezza della condotta e delle parole proferite dal superiore gerarchico, necessitate dalle intemperanze dello [REDACTED] e dall'esigenza di ricondurre il soggetto subordinato all'ordine e al rispetto dovuto al superiore, anche in funzione della tutela della fiducia e della sicurezza dei militari a quest'ultimo affidati.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur bastando a integrare il reato il solo dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà del carattere ingiurioso delle espressioni utilizzate, senza necessità della ricorrenza di *animus iniuriandi*, la sussistenza nella fattispecie di una situazione di pericolo attuale e concreto per l'incolumità dei protagonisti, e la comprensibile carica emotiva che ne aveva animato il comportamento, erano idonee a giustificare oggettivamente l'uso di un linguaggio che sarebbe risultato biasimevole in un ordinario contesto di pace; e ha rilevato come l'assenza di qualsiasi risentimento personale pregresso dell'imputato verso lo [REDACTED] riscontrasse l'assenza del dolo.

2. Ricorre per cassazione [REDACTED], a mezzo del difensore, in qualità di parte civile costituita, deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto, e vizio della motivazione

della sentenza impugnata, di cui chiede l'annullamento.

Il ricorrente contesta la ritenuta inidoneità del fatto, pacifico nei suoi elementi costitutivi, a integrare il reato ascritto, sulla base di una valutazione personale del giudice, che aveva creato ex novo una nuova scriminante, non codificata, costituita dal contesto in cui erano state pronunciate le frasi ingiuriose; deduce che l'episodio non si era verificato nel contesto parabellico affermato dalla sentenza impugnata, ma nel corso di un debriefing successivo alle operazioni militari, svoltosi in condizioni di tranquillità all'interno di spazi protetti e sicuri, la cui funzione era proprio quella di ripercorrere gli avvenimenti, chiarendo eventuali aspetti critici e sollecitando la partecipazione e il confronto dei militari presenti, chiamati a esprimere le proprie opinioni, così come confermato dai testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria; rileva che la punibilità a titolo di dolo generico del reato toglieva rilevanza alle eventuali finalità disciplinari e correttive che avessero animato la condotta dell'imputato, che avrebbero potuto semmai escludere l'elemento psicologico, ma non quello oggettivo, del reato; deduce il travisamento del comportamento della persona offesa, che aveva preso la parola solo dopo essere stata autorizzata, senza intenti critici nei confronti del [REDACTED] [REDACTED] così che non vi era alcuna necessità di un intervento del superiore gerarchico per redarguirlo; rileva la funzione della norma incriminatrice di tutelare la correttezza dei rapporti gerarchici tra superiori e subordinati, frustrata dalla lesione del prestigio dello [REDACTED] da parte dell'ufficiale superiore in grado.

3. Con memoria successivamente depositata, il difensore dell'imputato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso della parte civile, che non conteneva l'indicazione specifica degli effetti civili perseguiti con l'impugnazione, e ha svolto una serie di considerazioni in fatto a sostegno della correttezza del comportamento dell'imputato e della conseguente sentenza assolutoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell'imputato sotto il profilo dell'assenza di una (formale) richiesta di riforma delle statuizioni civili della sentenza impugnata (che in realtà la sentenza non contiene, avendo confermato l'assoluzione del prevenuto dal reato a lui ascritto), è priva di fondamento, posto che in caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla (sola) parte civile avverso una sentenza assolutoria, l'oggetto del conseguente giudizio di rinvio è necessariamente limitato - ex lege: art. 576 del codice di rito - ai soli effetti che concernono la responsabilità civile dell'imputato (restando intangibile il giudicato penale di assoluzione) e non patisce sul punto alcun condizionamento, estendendosi sia al fondamento della pretesa risarcitoria che alla determinazione dell'ammontare del danno.

2. Il ricorso della parte civile, agli effetti appena indicati, è peraltro inammissibile

nella parte in cui deduce un vizio di motivazione della sentenza gravata, ed è invece infondato laddove lamenta una violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla sua ritenuta irrilevanza penale.

2.1. La censura che investe la ricostruzione del contesto fattuale e delle circostanze in cui si verificò l'episodio incriminato, operata in termini conformi da entrambe le sentenze di merito, diretta ad allegare l'esistenza di un quadro di recuperata tranquillità ambientale e soggettiva del personale militare che partecipò al briefing successivo all'operazione in zona di guerra del giorno precedente, e l'assenza di contenuti e spunti critici o polemici nei confronti del superiore gerarchico (██████████) nell'intervento verbale effettuato nell'occasione dalla persona offesa, tale da non giustificare l'exasperazione dei toni e degli atteggiamenti sfociata nella reprimenda rivolta dall'imputato alla parte lesa, si risolve in una doglianza di merito sul fatto del processo - congruamente ricostruito dai giudici di merito, con argomentazioni logiche e coerenti, mediante puntuale e dettagliato richiamo delle risultanze istruttorie - che non supera la soglia dell'ammissibilità.

2.2. La decisione impugnata non è incorsa in alcun errore di diritto nel ritenere scriminate, nella loro stessa consistenza oggettiva e non solo con riguardo all'elemento psicologico, la condotta tenuta e le parole proferite dall'imputato nei confronti della persona offesa ("chi cazzo sei tu per contraddire il comandante di plotone...fai il figo, poi tiri la pietra e ritiri la mano...all'inizio ho detto che dobbiamo essere una famiglia; anche nelle migliori famiglie ci sono le pecore nere...i tuoi interventi sono fatti con l'intento di rompere i coglioni?"), in relazione al contesto "parabellico" (così definito dalla Corte territoriale) in cui l'episodio si svolse, all'indomani di un'operazione posta in essere nell'ambito della missione in Afghanistan denominata ██████████ nel corso della quale si trovavano esposti a una situazione di concreto e imminente pericolo i beni della vita e dell'incolumità personale dei militari partecipanti.

L'intervento dell'imputato, diretto a redarguire, anche in modo brusco e in termini perentori, l'atteggiamento dichiaratamente critico assunto dallo ██████████ alla presenza degli altri militari partecipanti, nei confronti del ██████████, suo superiore gerarchico, era infatti di per sé legittimo - senza necessità di evocare l'operatività di alcuna scriminante - in quanto conforme ai compiti (e ai doveri) dell'ufficiale di grado superiore del reparto, quale era il ██████████, tenuto ad assicurare l'osservanza della disciplina e della gerarchia militare nei rapporti tra tenente e caporal maggiore, entrambi suoi subordinati, compromesso dal comportamento dello ██████████ che esigeva il richiamo immediato dello stesso all'ordine e al rispetto dovuto al superiore in grado.

La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato lo specifico contesto


ambientale al fine di ritenere la cogenza assoluta del dovere di assicurare, mediante la reprimenda rivolta dall'imputato al sottoposto, la tutela della figura del [REDACTED], compromessa nella sua autorità di ufficiale superiore in grado, di fronte agli altri militari presenti soggetti al suo comando, in quanto funzionale al mantenimento del rapporto di dovuto rispetto, disciplina e obbedienza - connesso alla scala gerarchica - assolutamente necessario, in costanza di una missione militare in zone di guerra, a tutelare la sicurezza e l'incolumità stessa dei militari affidati al comando del [REDACTED]: ed è proprio in relazione a tale contesto, e alle suddette esigenze inderogabili di tutela di beni primari della persona, che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione insindacabile ed esente da censure, che la crudezza del linguaggio utilizzato dall'imputato non esorbitasse dall'oggettività di una legittima - per quanto aspra - reprimenda, contenuta nell'ambito della sua funzione di esercizio del potere gerarchico ed esauritasi nello stesso, così da non trasmodare in alcuna lesione oggettiva dell'onore e del decoro personale dell'inferiore gerarchico, necessaria a integrare il reato di ingiuria.

3. Il ricorso, complessivamente infondato, deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (in tal senso dovendo intendersi le conclusioni formulate sul punto dal difensore dell'imputato, che non ha presentato una propria nota spese e non ha formulato una specifica richiesta di rifusione delle spese sostenute in questo giudizio).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il [REDACTED]

Il Consigliere estensore
Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente
Arturo Cortese

